

COMUNICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENI CONCESSI UN USO AI SOCI – I FINANZIAMENTI

L'art. 2, commi da 36-*sexiesdecies* a 36-*duodevicies*, del DL 138/2011 convertito ha introdotto l'**obbligo di comunicare** annualmente all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei **beni concessi in uso ai soci** (autovetture, altri veicoli, immobili, imbarcazioni, aeromobili e, in linea di principio, ogni qualsivoglia altro bene). Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 16 novembre 2011, nel pubblicare le specifiche tecniche dell'apposito **software telematico** con gli elementi da fornire (dati anagrafici della società e dei soci/familiari, identificativi del bene concesso, valore di mercato del medesimo, estremi del contratto se esistente), ha anche previsto l'obbligo di segnalare, tramite il medesimo software, l'ammontare dei finanziamenti e dei conferimenti eseguiti dai soci (o familiari) a favore della società (dell'impresa). Il provvedimento, in relazione a quest'ultima richiesta di dati, si è basato, evidentemente, sul comma 36-*septiesdecies* del predetto art. 2 del citato DL, laddove viene stabilito che "l'Agenzia delle Entrate procede al **controllo sistematico** della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento e che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni".

I soggetti in contabilità semplificata: per tali soggetti, dove non si ha un'evidenza contabile dei finanziamenti e dei conferimenti erogati dai soci, l'**adempimento** si presenta oggettivamente **complesso** e affidato alle indicazioni dei diretti interessati.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: l'Agenzia ha fornito alcuni **chiarimenti** in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2012, facendo presente che i finanziamenti e i versamenti, effettuati o ricevuti dai soci, vanno comunicati, per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci. In base alla risposta, occorrerebbe dunque **comunicare** non solo i finanziamenti e i conferimenti eseguiti dai soci, ma **anche** i finanziamenti **ricevuti dai soci** ad opera della società, nonché la "restituzione" ai soci stessi di conferimenti a suo tempo effettuati.

Inoltre, nell'ambito di Telefisco 2012, l'Agenzia ha chiarito che, per quanto riguarda i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, vanno comunicati anzitutto quelli concretizzati nel periodo d'imposta 2011, ma, in sede di prima applicazione, vanno altresì comunicati i finanziamenti e i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi d'imposta, risultano ancora in essere nel periodo d'imposta in corso al **17 settembre 2011**.

Se l'individuazione dei finanziamenti di ogni singolo socio potrebbe risultare più agevole, essendo sufficiente verificare le scritture contabili, assai **più complesso è individuare i conferimenti** (versamenti a fondo perduto, rinuncia dei crediti, ecc.) relativi agli anni precedenti e ancora presenti in bilancio al 31 dicembre 2011. Infatti, il versamento a fondo perduto o la rinuncia al credito da parte del socio viene contabilizzato dalla società in apposita riserva del patrimonio netto. Sin qui nessun problema, posto che l'individuazione del socio è certa. Ma nel momento in cui la riserva dovesse essere in parte restituita o distribuita, **tutti i soci ne beneficiano** in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, anche quelli che non hanno effettuato alcun versamento e che sono dunque del tutto estranei dalla formazione di detta riserva. Senza contare che nel frattempo **la compagine sociale si può essere modificata** (alcuni soci usciti e altri entrati) e, dunque, la riserva a fondo perduto perde qualunque connessione con il soggetto che originariamente l'ha costituita e potrebbe essere distribuita ad un socio del tutto estraneo alla vicenda.

Busto Arsizio, 06 febbraio 2012